

Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 21-596

Legge Regionale del 7 maggio 2013, n. 8 "Legge Finanziaria per l'anno 2013", art. 12 "Impianti olimpici di proprietà regionale" - Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi a favore dei Comuni Olimpici. Disposizioni finanziarie per le stagioni sciistiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

il turismo montano svolge un ruolo di particolare rilevanza nel processo di rilancio dell'economia locale e pone in essere una serie di azioni per contenere gli effetti della crisi legata allo spopolamento di quei territori;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi;

la legge 9 ottobre 2000, n. 285 ha dettato disposizioni per il finanziamento e per la realizzazione degli impianti sportivi e infrastrutture olimpiche e viarie necessari per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, affidando al Comitato Organizzatore il compito di definire un apposito "Piano degli Interventi" ed ha istituito l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici con il compito di svolgere le funzioni di stazione appaltante per la realizzazione dei suddetti impianti e attrezzature;

la legge n. 48/2003 ha individuato la Regione Piemonte quale destinatario finale degli impianti olimpici di cui ha acquisito la proprietà. I citati impianti olimpici sono in parte siti nel Comprensorio della c.d. Vialattea ed in parte nel Comprensorio di Bardonecchia e sono una risorsa importantissima nel territorio, consentendo un afflusso turistico molto importante per i ritorni economici dell'intero sistema imprenditoriale e ricettivo che ruota intorno alle attività connesse agli sport invernali;

a seguito dell'evento Olimpico sono state, quindi, attribuite in proprietà alla Regione Piemonte le opere di cui l'Agenzia Torino 2006 aveva curato la realizzazione e la ristrutturazione in forza delle previsioni di cui citata legge 9 ottobre 2000, n. 285;

nella partita generale delle strutture olimpiche, restavano aperte le problematiche connesse alla gestione degli impianti di risalita e degli impianti di innevamento programmato che unitamente alle piste da sci, per ragioni diverse e dopo diversi anni dallo svolgimento delle olimpiadi invernali, erano ancora, incongruamente compresi tra le proprietà regionali;

tale situazione ha richiesto una definitiva regolamentazione così da superare le condizioni di incertezza che si sono nel tempo determinate assicurando la regolare prosecuzione delle attività.

Richiamato che:

l'art. 12 della legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013", che ha stabilito il trasferimento ai Comuni degli impianti olimpici di proprietà regionale di innevamento programmato e di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci;

l'intervento legislativo ha avuto l'obiettivo di ottimizzare le risorse economiche in gioco assicurando una maggiore e più adeguata copertura a favore delle stazioni sciistiche, salvaguardando la continuità gestionale e organizzativa di tali impianti e favorendo la sostenibilità economica e sociale dei comprensori regionali di riferimento;

al comma 5 del medesimo articolo, la Legge ha stabilito, inoltre, che per l'esercizio e per la conservazione degli impianti oggetto di trasferimento la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo forfetario determinato sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Preso atto che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 74/1989, erano già titolari, nel caso di realtà insistenti sul loro territorio, del rilascio delle concessioni di esercizio degli impianti di risalita e possono assumere la gestione diretta degli impianti (cfr. art. 12, c. 5 della stessa legge regionale).

Richiamato, inoltre che:

è stato disposto di conferire ai Comuni Olimpici (Cesana T.se, Sauze d'Oulx, Bardonecchia, Sestriere), soggetti istituzionali più vicini alla tutela dello specifico interesse, la titolarità del complesso delle strutture costituite da piste, impianti di innevamento e impianti di risalita con Decreti del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 28.01.2014, n. 75 del 18.12.2013, n. 10 del 13.02.2014 e n. 8 del 5.02.2014;

con D.G.R. n. 36 – 6553 del 22.10.2013, n. 22 – 478 del 27.10.2014, n. 46 – 2480 del 23.11.2015, n. 23 – 3939 del 19.09.2016 e con D.G.R. n. 99-5528 del 3.08.2017, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse complessive, pari annualmente ad € 3.630.000, a partire dalla prima stagione sciistica 2013/2014 successiva all'entrata in vigore della legge e fino alla stagione 2018/2019;

ritenuto opportuno, pertanto, in attuazione con quanto disposto all'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013, approvare l'Allegato 1 della presente Deliberazione "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", per farne parte integrante e sostanziale, che dispone il sostegno alle spese di innevamento artificiale sulla base delle disposizioni e con i criteri illustrati nel documento stesso a partire dalla stagione sciistica di prossima apertura 2019/2020;

dato atto che tali criteri per la determinazione massima della contribuzione regionale rispettano le disposizioni previste all'art. 42, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. utilizzate per il conteggio dei contributi concessi alle altre stazioni sciistiche che operano nel territorio piemontese e che, pertanto, risulta garantita parità di condizioni;

ritenuto opportuno, in analogia con quanto avvenuto nelle annualità precedenti, concedere in modo continuativo per le prossime tre stagioni sciistiche (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022) il contributo di cui all'art. 12 a favore dei Comuni allo scopo di sostenerli nella complessa e dispendiosa attività di gestione degli impianti stessi, stabilendo di destinare un importo complessivo pari ad € 10.116.000,00;

dato atto, pertanto, che alla copertura finanziaria complessiva dei contributi oggetto del presente provvedimento, si farà fronte, per un importo complessivo di € 10.116.000,00, con il competente capitolo 151245 di bilancio regionale (TITOLO I MISSIONE 7, PROGRAMMA 2) nel modo seguente:

Euro 684.000,00 per l'anno 2019 (per la prima parte della stagione sciistica 2019/2020);

Euro 3.600.000,00 per l'anno 2020 (di cui Euro 2.232.000,00 per il termine della stagione sciistica 2019/2020 e la restante quota di Euro 1.368.000,00 per l'inizio della stagione 2020/2021);

Euro 3.600.000,00 per l'anno 2021 (di cui Euro 2.232.000,00 per il termine della stagione sciistica 2020/2021 e la restante quota di Euro 1.368.000,00 per l'inizio della stagione 2021/2022);

dato atto che, in sede di adozione della determinazione di impegno, si procederà all'annotazione (riferita all'annualità successiva al 2021) sul capitolo corrispondente al 151245 della somma pari ad Euro 2.232.000,00 per completare il sostegno della seconda parte della stagione sciistica 2021/2022;

ritenuto che nel caso si rendano disponibili sul competente capitolo di bilancio regionale 2020 maggiori risorse, in seguito all'approvazione della Legge di Assestamento attualmente in fase di discussione in Consiglio regionale, queste saranno destinate con successiva deliberazione ad incrementare le somme destinate alla stagione sciistica 2019/2020;

dato atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ("Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42");

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 ("Bilancio di previsione finanziario 2019-2021");

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 ("Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.");

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, il documento denominato "*Criteri per la concessione dei contributi ai Comuni Olimpici*", predisposto in attuazione dell'art. 12, comma 5, della L.R. n. 8/2013, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, destinando un importo complessivo pari ad € 10.116.000,00;

- di stabilire che i criteri definiti nell'Allegato 1 vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell' innevamento programmato dei Comuni Olimpici, per le stagioni sciistiche 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

- di dare atto che alla copertura finanziaria complessiva dei contributi oggetto del presente provvedimento, si farà fronte con il competente capitolo 151245 di bilancio regionale (TITOLO I MISSIONE 7, PROGRAMMA 2) nel modo seguente:

Euro 684.000,00 per l'anno 2019 (per la prima parte della stagione sciistica 2019/2020);

Euro 3.600.000,00 per l'anno 2020 (di cui Euro 2.232.000,00 per il termine della stagione sciistica 2019/2020 e la restante quota di Euro 1.368.000,00 per l'inizio della stagione 2020/2021);

Euro 3.600.000,00 per l'anno 2021 (di cui Euro 2.232.000,00 per il termine della stagione sciistica 2020/2021 e la restante quota di Euro 1.368.000,00 per l'inizio della stagione 2021/2022);

- di dare atto che, in sede di adozione della determinazione di impegno, si procederà all'annotazione (riferita all'annualità successiva al 2021) sul capitolo corrispondente al 151245 della somma pari ad Euro 2.232.000,00 per completare il sostegno della seconda parte della stagione sciistica 2021/2022;

- di stabilire che nel caso si rendano disponibili sul competente capitolo di bilancio regionale 2020 maggiori risorse, in seguito all'approvazione della Legge di Assestamento attualmente in fase di discussione in Consiglio regionale, queste saranno destinate con successiva deliberazione ad incrementare le somme destinate alla stagione sciistica 2019/2020;

- di dare atto che le agevolazioni previste dal presente provvedimento non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento e all'approvazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle istanze di contributo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato



Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Settore Offerta Turistica e Sportiva

LEGGE REGIONALE del 7 maggio 2013, n. 8
“Legge Finanziaria per l’anno 2013”

articolo 12
“Impianti olimpici di proprietà regionale”

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI AI COMUNI OLIMPICI**

Soggetti Beneficiari

Comuni o Unioni di Comuni, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 8/2013.

Localizzazione degli interventi

Le aree ed i comprensori su cui insistono gli impianti olimpici di *ex* proprietà regionale di innevamento programmato, come individuati all'art. 29, comma 1, della L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 s.m.i. e gli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste da sci di *ex* proprietà regionale, di cui all'art. 16 della medesima legge così come trasferite ai Comuni con decreti del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. n. 8/2013.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, in armonia con quanto indicato nell'art. 12 della L.R. 8 del 7 maggio 2013, si propone di favorire e sostenere la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi a fondo perduto erogati per la produzione di neve programmata per l'intero comprensorio sciistico di riferimento.

Tali spese si riferiscono, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione e custodia, del personale specifico addetto alla produzione di neve, dei carburanti, degli ammortamenti di beni di proprietà del gestore, così come sono regolamentati con idoneo provvedimento tra Comune beneficiario e gestore dell'impianto di innevamento stesso.

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di innevamento programmato.

Calcolo del contributo

Il contributo relativo alla produzione di neve programmata viene assegnato a fronte della lunghezza delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento dell'intero comprensorio.

Il calcolo del contributo avverrà moltiplicando tale lunghezza per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm; ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario, oltre I.V.A., pari ad €2.3 al mc di neve. Il valore così ottenuto sarà moltiplicato per 0.60 e costituirà l'importo complessivo di contributo concedibile, fermo restando che il contributo effettivamente erogato non potrà superare l'importo che verrà rendicontato dal Comune beneficiario agli uffici regionali con le modalità stabilite di seguito nel presente documento.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima stabilita, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura proporzionale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione agli uffici regionali competenti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica Sportiva,

Valutazione e controllo

Le domande di contributo presentate dai Comuni saranno oggetto di verifica da parte degli uffici regionali in merito alla completezza della documentazione richiesta ed in merito alla compatibilità delle spese indicate rispetto a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 8/2013 e dal presente documento.

In ogni caso, gli uffici regionali potranno richiedere di provvedere all'integrazione dell'istanza in caso venissero rilevate carenze documentali o informazioni comunque ritenute necessarie per la valutazione e/o controllo della domanda.

Gli elenchi relativi alle domande finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo stesse, nel rispetto di quanto disposto con D.G.R. n. 19 – 4872 del 10.04.2017.

Il contributo concesso al Comune per l'intero comprensorio sciistico per la produzione di neve programmata NON E' CUMULABILE con i contributi concedibili per l'innevamento ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera a) della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Pertanto i proprietari/gestori delle piste rientranti nei comprensori sciistici su cui insistono impianti di *ex* proprietà regionale non potranno accedere ai contributi per l'innevamento programmato previsti dalla legge regionale n. 2/09 s.m.i.

Valutazione ex post

Ai soggetti beneficiari, potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate ed una relazione sulle attività sostenute.

Piano finanziario

Il presente documento ha carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per la produzione della neve programmata, saranno liquidati ai beneficiari, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio - previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata – secondo una delle seguenti modalità, così come sarà stabilito con il provvedimento dirigenziale di concessione del contributo:

- Unica soluzione ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei 7 mesi della stagione sciistica di riferimento (da ottobre ad aprile) per la produzione di neve programmata e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con le relative fatture quietanzate. La quietanza è comprovata dal mandato di pagamento.

Oppure:

- Fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivo a titolo di acconto entro il 31 dicembre;

- 50% (o quota spettante) dell'importo complessivo a saldo ad avvenuta presentazione di un rendiconto in forma di provvedimento amministrativo dell'organo competente che approvi l'ammontare delle spese sostenute nei 7 mesi della stagione sciistica di riferimento (da ottobre ad aprile) per la produzione di neve programmata e ne attesti la regolarità e l'attinenza, con le relative fatture quietanzate. La quietanza è comprovata dal mandato di pagamento.

La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Fatto salvo il caso di rinuncia volontaria al contributo da parte del beneficiario, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento in materia di presentazione dell'istanza di contributo, rendicontazione, liquidazione e controllo, si rimanda a quanto stabilito con D.G.R. n. 58 - 5022 dell'8.05.2017 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

AIUTI DI STATO:

I contributi concessi in attuazione del presente documento, sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato.